



POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020
OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”
COFINANZIATO DAL FONDO SOCIALE EUROPEO

ASSE PRIORITARIO I - OCCUPAZIONE

ASSE PRIORITARIO III - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Azione 8.6.1 – Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale

Azione 10.4.2 - Interventi formativi [...] strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento lavorativo, prioritariamente indirizzati ai target maggiormente sensibili [...] e alle iniziative di formazione specialistica [...] e per l'imprenditorialità. Percorsi formativi connessi al rilascio di qualificazioni inserite nei repertori nazionale o regionali [...] corredati ove appropriato da azioni di orientamento.

AVVISO “POR FSE 2014-2020: FORMAZIONE CONTINUA – FASE V”

AVVISO FORMAZIONE CONTINUA – FASE V**A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE**

1. Finalità dell'Avviso	4
2. Riferimenti normativi	4
3. Soggetti beneficiari	6
4. Soggetti destinatari	6
5. Dotazione finanziaria	7

B. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

6. Caratteristiche del finanziamento	8
a. Aiuti di Stato	
7. Progetti finanziabili	9
a. Tipologia di progetti	
b. Contenuti della formazione	
c. Progettazione delle azioni formative	
8. Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità	12

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

9. Presentazione delle domande	14
10. Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse	17
11. Istruttoria	17
a. Modalità e tempi del processo	
b. Verifica di ammissibilità delle domande	
c. Valutazione delle domande	
d. Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria	
12. Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione	18
a. Adempimenti post concessione	
b. Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione	
c. Caratteristiche della fase di rendicontazione	
d. Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi	

D. DISPOSIZIONI FINALI

13. Obblighi dei soggetti beneficiari	26
14. Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari	27

15. Proroghe dei termini	27
16. Ispezioni e controlli	27
17. Monitoraggio dei risultati	28
18. Responsabile del procedimento	28
19. Trattamento dei dati personali	28
20. Pubblicazione, informazioni e contatti	30
21. Diritto di accesso agli atti	30
22. Definizioni e glossario	31
23. Allegati	31
24. Riepilogo date e termini temporali	31

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

1. Finalità dell'Avviso

Il presente Avviso è finalizzato a valorizzare il capitale umano per incrementare la competitività d'impresa, promuovendo e migliorando le conoscenze e le competenze professionali di uomini e donne occupati nelle imprese localizzate in regione Lombardia, siano essi lavoratori, imprenditori o liberi professionisti, che operano in un contesto sempre più dinamico e competitivo.

L'Avviso opera in coerenza con i principi derivanti dalle strategie della Commissione Europea per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, per le pari opportunità tra donne e uomini e in materia di Responsabilità Sociale delle imprese.

2. Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra l'altro, disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo Sociale Europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio, e ss.mm.ii.
- Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio.
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato con particolare riferimento ai principi generali ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione degli aiuti alla formazione (artt. 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,12 e 31).
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi.
- "Criteri di selezione delle operazioni" approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 12 maggio 2015 e convalidati nella seduta del 25 febbraio 2016.
- Programma Operativo Regionale – FSE 2014 /2020 della Regione Lombardia approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 final e la relativa modifica approvata con Decisione di Esecuzione della Commissione del 20 febbraio 2017 C (2014) 1311 final.
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" e ss.mm.ii.
- Legge del 28 gennaio 2009, n. 2, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale".
- Legge del 28 dicembre 2015, n. 208, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"
- D.lgs del 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro", di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 e successive modifiche e integrazioni.

- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
- Legge regionale del 28 settembre 2006, n. 22, “Il mercato del lavoro in Lombardia”.
- Legge regionale del 6 agosto 2007, n. 19, “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”.
- Legge regionale del 19 febbraio 2014, n. 11, “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività”.
- Legge regionale del 5 ottobre 2015, n. 30, “Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro”.
- Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura (D.C.R. N. X/78 del 9 luglio 2013) e il “DEFER 2016 - Aggiornamento PRS per il triennio 2017-2019” che promuovono una programmazione dell’offerta formativa il più coerente possibile adeguata ai fabbisogni del tessuto economico, attraverso una collaborazione strutturata con le imprese.
- D.G.R. 3069 del 23 gennaio 2015 relativa alla presa d’atto dell’approvazione del Programma Operativo Regionale – FSE 2014/2020 da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 finale.
- D.G.R. 4402 del 30 novembre 2015, “Linee guida per l’attuazione degli interventi di Formazione continua”.
- D.G.R. 5229 del 31 maggio 2016 “Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Valdidentro per l’attuazione del progetto d’area interna Alta Valtellina”.
- D.G.R. 5445 del 25 luglio 2016, “Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Chiavenna per l’attuazione del progetto d’area interna Valchiavenna”.
- D.G.R. 5670 del 11 ottobre 2016, “Schema di accordo quadro tra Regione Lombardia ed i fondi interprofessionali per la collaborazione in tema di formazione continua dei lavoratori”.
- D.G.R. 5933 del 05 dicembre 2016, “Approvazione dello schema di “accordo di programma quadro Regione Lombardia – area interna Alta Valtellina” di cui alla delibera CIPE 9 del 28 gennaio 2015”.
- D.G.R. 6004 del 19 dicembre 2016, “Determinazioni in merito alle linee guida degli interventi di formazione continua e all’avvio della fase V della formazione continua”.
- D.G.R. 5995 del 19 dicembre 2016, “Approvazione dello schema di “accordo di programma quadro Regione Lombardia – area interna Valchiavenna” di cui alla delibera CIPE 9 del 28 gennaio 2015”.
- D.D.U.O. del 22 luglio 2010, n. 7285 “Procedure relative al rilascio degli attestati di competenza dei percorsi di formazione continua permanente e di specializzazione afferenti a standard regionali”.
- D.D.U.O. del 31 ottobre 2012, n. 9749, “Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale - sezione b - e all'albo regionale degli accreditati per i servizi al lavoro in attuazione della D.g.r. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011”.
- D.D.U.O. del 20 dicembre 2012 n. 12453 “Approvazione delle indicazioni regionali per l’offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata”.
- D.D.U.O. del 19 febbraio 2013, n. 1355, “Aggiornamento della metodologia di calcolo del costo standard”.

- D.D.U.O. del 23 dicembre 2015, n. 11809, “Nuovo repertorio regionale delle qualificazioni professionali denominato “Quadro regionale degli standard professionali”, in coerenza con il repertorio nazionale e con il sistema nazionale di certificazione delle competenze”.
- D.D.U.O. del 13 aprile 2016, n. 3284, “Approvazione degli esiti della procedura di selezione delle operazioni in attuazione della strategia nazionale aree interne in Lombardia per l’area interna di Alta Valtellina ex D.G.R. 4803/2016”.
- D.D.U.O. del 03 maggio 2016, n. 3817, “Approvazione degli esiti della procedura di selezione delle operazioni in attuazione della strategia nazionale aree interne in Lombardia per l’area interna di Valchiavenna ex D.G.R. 4803/2016”.
- D.D.G. del 22 novembre 2016, n. 12029, “Approvazione del Brand Book FSE 2014/2020”.
- D.D.G. del 16 dicembre 2016, n. 13372, “POR FSE 2014-2020. Adozione del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)”.
- Circolare del 31 ottobre 2012, (Prot. E1.2012.0188398) “Percorsi di formazione extra-DDIF – indicazioni a chiarimento”.
- Circolare del 29 luglio 2015 (Prot.E1.2015.0288677) “Percorsi di formazione professionalizzanti extra DDIF – indicazioni a chiarimento”.

3. Soggetti beneficiari

La domanda di finanziamento può essere presentata esclusivamente da uno dei seguenti soggetti, singolarmente e non in forma associata, di seguito denominato “Soggetto Attuatore”:

- Soggetti che erogano attività di formazione iscritti alle sezioni A o B dell’Albo regionale degli operatori accreditati, con numero definitivo di iscrizione alla data di apertura delle finestre di candidatura (come definite al successivo punto 9);
- Università lombarde e loro consorzi.

Le imprese interessate a promuovere corsi di aggiornamento e riqualificazione del proprio personale possono prendere visione dell’elenco dei soggetti attuatori accreditati nell’elenco pubblicato nel sito della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, www.regione.lombardia.it.

Alla voce *Home - Servizi e informazioni - Enti e Operatori - Istruzione - Accreditamento operatori*, sono riportati i soggetti che erogano attività di formazione iscritti alle sezioni A o B dell’Albo regionale degli operatori accreditati.

4. Soggetti destinatari

Sono destinatari degli interventi di cui al presente Avviso lavoratrici e lavoratori operanti presso unità produttive localizzate nel territorio della regione Lombardia, rientranti nelle seguenti categorie contrattuali:

- con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale).
- con contratto di lavoro intermittente (ai sensi del D.Lgs. 81/2015).
- con contratto di apprendistato (ai sensi del D.Lgs. 81/2015) per la formazione addizionale a quella prevista dalla normativa di riferimento e riportata dal Piano Formativo Individuale.
- soci-lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli utili).

I soggetti sopraindicati sono di seguito complessivamente denominati con il termine “lavoratori”.

Sono, altresì, destinatari degli interventi di cui al presente Avviso, uomini e donne:

- titolari e soci di imprese, di qualsiasi dimensione, iscritte alla Camera di Commercio di competenza, aventi sede operativa in Lombardia.
- collaboratori o coadiuvanti dell'imprenditore che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nell'impresa (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo), nel solo caso di impresa familiare di cui all'art. 230-bis del Codice Civile.
- coadiuvanti delle imprese commerciali e soci lavoratori di imprese, compresi gli artigiani.
- liberi professionisti, che esercitano l'attività sia in forma autonoma che in forma associata.

I soggetti sopraindicati sono di seguito complessivamente denominati con il termine “imprenditori”.

L'insieme dei soggetti indicati nei due precedenti elenchi, al fine dell'applicazione delle indicazioni del presente Avviso, sono di seguito complessivamente denominati con il termine “personale”.

Sono esclusi dal presente Avviso uomini e donne:

- dipendenti da amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”.
- con contratto di somministrazione, ai sensi del D.Lgs. 81/2015.
- amministratori e consiglieri dei Consigli di Amministrazione nei casi in cui non siano riconducibili a una delle tipologie indicate alle tipologie lavoratori e imprenditori.
- dipendenti e/o collaboratori di associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori.
- dipendenti e/o collaboratori dei soggetti che erogano attività di formazione iscritti alle sezioni A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati, con numero definitivo di iscrizione alla data di apertura della finestra di candidatura o delle università lombarde e loro consorzi.

Ai sensi del presente Avviso non possono erogare servizi, nonché usufruire della formazione, le società, gli enti e singoli professionisti che, a qualsiasi titolo, prestano servizi di consulenza e assistenza tecnica a favore delle Autorità coinvolte nell'attuazione, controllo, certificazione e sorveglianza del POR FSE 2014-2020.

5. Dotazione finanziaria

Le risorse disponibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso ammontano a complessivi € 10.295.500,00 suddivisi in 3 linee di finanziamento riferite ai “Progetti finanziabili” (di cui al successivo punto 7):

- € 6.000.000,00 per i progetti aziendali
- € 3.000.000,00 per i progetti interaziendali
- € 1.295.500,00 per i progetti strategici regionali di cui:
 - € 400.000,00 per progetti Accordi per la Competitività.
 - € 600.000,00 per progetti Fondi paritetici professionali.

- € 295.500,00 per progetti Aree Interne, di cui: € 31.500,00 riservati a “Area Interna – Alta Valtellina” e € 264.000,00 riservati a “Area Interna – Valchiavenna”.

Regione Lombardia si riserva di rifinanziare questo Avviso con ulteriori risorse.

B. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

6. Caratteristiche del finanziamento

Le risorse disponibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso sono così allocate:

- € 10.000.000,00 a valere sulle risorse POR FSE 2014-2020, Asse 1, Azione 8.6.1
- € 295.500,00 a valere sulle risorse POR FSE 2014-2020, Asse 3, Azione 10.4.2

Ogni progetto, indipendentemente dalla tipologia (aziendale, interaziendale, strategico), potrà avere un valore massimo di quota pubblica di € 200.000,00.

I progetti interaziendali devono obbligatoriamente coinvolgere almeno 3 aziende e non potranno prevedere un finanziamento pubblico inferiore a € 25.000,00.

Ogni Soggetto Attuatore potrà presentare più progetti aziendali e interaziendali nelle relative finestre di candidatura (come definite nel successivo punto 9) per un importo totale di finanziamento pubblico complessivamente non superiore a € 200.000,00.

Per il Soggetto Attuatore che presenta anche sulla linea di finanziamento progetti “Strategici regionali”, l’importo totale di finanziamento pubblico complessivo può aumentare fino a € 400.000,00.

a. Aiuti di stato

Il finanziamento erogato sulla base del presente Avviso si configura come “**aiuti di Stato**” e deve, quindi, essere erogato nel rispetto della normativa europea in materia.

Si definisce “aiuto di Stato” qualsiasi vantaggio, diretto o indiretto, suscettibile di valutazione economica, selettivo con riferimento ai beneficiari, ed erogato con risorse pubbliche, in modo tale da creare anche potenzialmente un effetto distorsivo della concorrenza e un effetto incentivante nelle imprese beneficiarie. In questa definizione rientrano, quindi, anche i contributi regionali che abbiano per oggetto la copertura parziale di una o più spese che in caso contrario l’impresa beneficiaria dovrebbe sostenere nella normale gestione della sua attività.

Nell’ambito del presente Avviso, al fine di accertare la compatibilità dello strumento con la disciplina UE in materia di aiuti, si inquadra il presente finanziamento come regime in esenzione da notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in particolare ai sensi della sezione 5 (art. 31) sugli aiuti alla formazione.

Per le singole disposizioni qui applicabili si rimanda all’allegato A in cui sono elencate a titolo esemplificativo le parti del Reg. (UE) 651/2014 rilevanti per il presente Avviso; ogni clausola del

presente Avviso deve interpretarsi in linea con le disposizioni di tale regolamento, con particolare riferimento al campo di applicazione, definizioni, cumulo, trasparenza, possibilità di controllo anche sulle auto-dichiarazioni relative al rispetto del Reg. (UE) 651/2014, clausole relative alla sezione specifica degli aiuti alla formazione (con riferimento ai costi ammissibili e alle percentuali di intensità).

Il finanziamento concesso sulla base del presente Avviso non può essere cumulato con altri “aiuti di Stato” o contributi concessi a titolo di ‘de minimis’ o Fondi UE a gestione diretta.

7. Progetti finanziabili

a. Tipologia di progetti

Il presente Avviso promuove e finanzia la seguente tipologia di progetti:

- a) **Progetti aziendali**, elaborati sulla base delle esigenze formative di una singola impresa con almeno 10 lavoratori/imprenditori e ai quali parteciperà esclusivamente il personale della medesima impresa, rientrante nelle tipologie descritte al punto 4.
- b) **Progetti interaziendali**, elaborati sulla base delle omogenee esigenze formative di almeno 3 imprese, a cui parteciperà esclusivamente il personale delle medesime imprese, rientrante nelle tipologie descritte al punto 4. I progetti interaziendali non possono essere una mera sommatoria di progetti aziendali. Devono quindi prevedere una o più delle seguenti opzioni:
 - Almeno una azione formativa comune e replicata per tutte le aziende interessate.
 - La contestuale partecipazione ad almeno una stessa azione formativa di allievi di diverse aziende.
 - Imprese che pur non avendo percorsi in comune partecipano ad un obiettivo comune esplicitato nel progetto e già formalizzato in un programma regionale (es. distretti del commercio ecc).
- c) **Progetti strategici regionali**, elaborati sulla base delle esigenze formative di una singola impresa o aggregazioni di imprese, che rientrano in una delle seguenti tipologie:
 1. Imprese che hanno sottoscritto gli **Accordi per la competitività**, di cui alla DGR 1956 del 13 giugno 2014.
 2. Imprese che aderiscono a uno dei **Fondi Paritetici Interprofessionali** che hanno sottoscritto l’Accordo Quadro regionale, di cui alla DGR 5670 del 11 ottobre 2016. I progetti formativi dovranno dare evidenza dell’implementazione di nuove conoscenze e competenze rispetto all’ULTIMO progetto, già approvato e finanziato, a partire dal 30 giugno 2015, dal Fondo Paritetico a cui sono iscritte. Nel caso di progetto interaziendale è possibile la partecipazione di aziende non aderenti al fondo per una quota non superiore al 25%.
 3. Imprese inserite nei progetti di formazione continua previsti in attuazione della strategia nazionale **Aree interne** in Lombardia per le Aree Interne “Valchiavenna” e “Alta Valtellina”, di cui alle DGR 5229/2016, 5445/2016, 5933/2016 e 5995/2016, fermo restando le prescrizioni di cui ai DDUO 3284/2016 e 3817/2016.

Al fine della presentazione dei progetti, la singola impresa o il gruppo di imprese liberamente aggregatosi, individua un **Soggetto Attuatore** (come previsto dal punto 3) con il quale definire un progetto, dettagliandolo in una o più azioni formative necessarie per sostenere le linee di sviluppo dell’impresa o delle singole imprese partecipanti, con riferimento al personale, destinatario della

formazione, che deve essere in forza a unità produttive con sede nel territorio regionale della Lombardia.

Le imprese non devono rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 - commi dal 2 al 5 - del Regolamento (UE) n. 651/2014.

b. Contenuti della formazione

I progetti dovranno necessariamente riguardare le seguenti aree tematiche oggetto della formazione:

- Accompagnare i processi di riorganizzazione a fronte di nuovi investimenti tecnologici e l'introduzione di innovazioni di prodotto/processo, anche nell'ambito dell'art 17 quinquies della l.r. 30/2015 (smartworking).
- Promuovere lo sviluppo di conoscenze e competenze ad alto contenuto tecnico e/o manageriali per le persone.
- Favorire approcci e strategie innovative di sviluppo aziendale, di processo e/o di prodotto e tecnologico, con particolare riferimento alla diffusione dell'ICT nei processi produttivi.

Non è ammessa la formazione per conformarsi alla normativa nazionale e regionale obbligatoria in materia di formazione, quale ad esempio:

- Formazione in ambito sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008.
- Aggiornamento per tutti gli iscritti a un Ordine, collegio o Albo professionale per poter mantenere la propria iscrizione all'Ordine stesso (ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012).
- Formazione e aggiornamento obbligatori per le "professioni/figure regolamentate/abilitanti"¹.

Non è ammesso, per l'intero progetto o per parti di esso, l'utilizzo né della modalità FAD (Formazione a Distanza) né della modalità e-learning.

c. Progettazione delle azioni formative

La progettazione delle azioni formative, ivi compreso l'eventuale rilascio della certificazione finale, dovranno rispettare le prescrizioni di cui al DDUO 12453/2012 "Approvazione delle indicazioni

¹ A tale riguardo si segnalano (elenco meramente esemplificativo):

- L. 15.07.2009, 94 (art. 3, commi 7-13) e smi; DM 6 ottobre 2009 - Formazione per "Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi pubblici" (Buttafuori);
- D.Lgs. 03.04.2006, 152 e smi. – art. 287 – Formazione per il rilascio del patentino di "Conducente di impianti termici";
- L. 17.08.2005, 174, e smi - art. 3 – Formazione per sostenere l'esame abilitante all'esercizio della professione "Acconciatore";
- L. 84/2006 e smi – Art. 2 – responsabile tecnico di tinto-lavanderia;
- D.Lgs. 286/2005 e smi – capo II - carta di qualificazione conducente;
- D.Lgs. 28/2011 e smi – Art.15 - installatore impianti a fonti rinnovabili
- D.Lgs. 59/2010 e smi Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

In particolare Art. 71, comma 6 lett. a) – Somministrazione di alimenti e bevande

regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata”.

I progetti dovranno articolarsi in una o più azioni, esclusivamente di tipologia formativa, e dovranno indicare, pena l'inammissibilità:

1) Informazioni generali

- **Titolo progetto**
- **Anagrafica Soggetto Attuatore**
- **Tipologia progetto**
- **Numero imprese coinvolte**
- **Numero partecipanti coinvolti**
- **Numero azioni formative previste**
- **Elenco Imprese partecipanti al progetto** (indicando Ragione sociale, Partita IVA, Codice fiscale, Codice ATECO prioritario).

Ogni impresa può partecipare con il proprio personale alle attività di un solo progetto, indipendentemente dalla tipologia (aziendale, interaziendale, strategico), pena l'esclusione dell'impresa da tutte le candidature presentate. Successivamente alla presentazione del progetto formativo, non sarà possibile sostituire le imprese coinvolte.

- **Obiettivi del progetto** che l'impresa o il gruppo di imprese intende perseguire con le attività formative previste dal progetto.
- **Analisi dei fabbisogni formativi.**

2) Per ogni azione formativa prevista dal progetto

- **Il numero di partecipanti:** è possibile indicare un numeroso massimo di 10 allievi per azione formativa, siano essi “lavoratori” e/o “imprenditori” (come definiti al punto 4) coinvolti in ognuna delle azioni formative previste e suddivisi, nel caso dei progetti interaziendali, per impresa di appartenenza.

Ogni “lavoratore” o “imprenditore” potrà partecipare a non più di due azioni formative diverse tra loro, previste nell'ambito del progetto a cui partecipa l'impresa d'appartenenza.

- **La durata dell'azione formativa**, che deve essere compresa tra le 16 e le 64 ore.

Le attività formative dovranno essere svolte in normale orario di lavoro.

- **La tipologia di impresa:** piccola, media o grande.
- **Gli obiettivi specifici dell'azione formativa**
- **I contenuti dell'azione formativa**
- **La descrizione della tipologia dei destinatari dell'azione formativa**
- **Le competenze “professionali” o “libere e indipendenti”**, contenute nel “Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia” (DDUO 11809/2015 e ss.mm.ii) cui fanno diretto riferimento le singole azioni. Le competenze di base e trasversali potranno essere previste nell'azione formativa, ma solo ed esclusivamente in quanto funzionali alla formazione tecnico professionale.

Al fine di favorire lo sviluppo delle competenze nel settore dell'ICT (Information and communication technology) e sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sono ammessi percorsi formativi inerenti le competenze e i profili di alta specializzazione del settore "servizi di informatica" anche se non associate a competenze tecnico professionali di altri settori economico professionali. Analogamente è possibile progettare percorsi formativi associando le competenze del settore "servizi di informatica" con competenze e profili professionali inseriti in altri settori del QRSP per l'aggiornamento di attività professionali che utilizzano sistemi informatici di nuova generazione fermo restando la coerenza della progettazione formativa con le competenze selezionate (ad esempio utilizzando le competenze dell'operatore di vendita specializzato, associandole a competenze del settore servizio di informatica per riqualificare il profilo dell'operatore alla vendita attraverso strumenti informatici).

Qualora la progettazione della singola azione formativa preveda la partecipazione di allievi con diverse mansioni all'interno dell'impresa o faccia riferimento a più competenze (e/o a diversi profili), è opportuno segnalare quali competenze il Soggetto Attuatore intende certificare con rilascio dell'attestato regionale e per quale partecipante.

I progetti dovranno concludersi inderogabilmente entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (di seguito B.U.R.L.) del decreto di approvazione.

8. Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Il preventivo delle singole azioni formative sarà predisposto sulla base dei seguenti dati:

- **Numero ore formazione:** compreso tra 16 e 64
- **Numero partecipanti per azione:** massimo 10
- **Costo ora formazione allievo:** sulla base di una Unità di Costo Standard (UCS) pari a € 17,35²
- **Costo del lavoro dei partecipanti:** entro il limite di ammissibilità previsto dall'art. 31 comma 3 lettera d) del Reg (UE) 651/2014³

Si precisa, inoltre, che per il costo del lavoro dei partecipanti si devono applicare le modalità di quantificazione e rendicontazione "a costi reali", basandosi sul costo orario effettivo per ogni singolo partecipante e sulle ore di effettiva frequenza.

Per i lavoratori dipendenti è ammissibile l'esposizione del costo della retribuzione calcolato come segue:

$$\text{Costo Orario} = (\text{Retribuzione lorda annua} + \text{contributi obbligatori annui a carico del datore di lavoro} + \text{quota di indennità di fine rapporto}) / \text{numero ore lavorative previste dal contratto}$$

Per i liberi professionisti e lavoratori autonomi, i titolari d'impresa e i coadiuvanti è ammesso un costo non superiore a 31 € l'ora, per le ore durante le quali essi hanno effettivamente partecipato

² D.D.U.O. n. 1355 del 19/02/2013

³ Reg (UE) 651/2014 art. 31 c. 3 lett. d): le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazioni, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

alla formazione detratte le ore produttive o equivalenti. I soci lavoratori delle cooperative e gli intermediari sono assimilati, qualora non dipendenti, ai lavoratori autonomi. Tale costo può configurarsi soltanto in presenza e dentro il limite di un eventuale cofinanziamento privato, secondo quanto previsto dal Regolamento sugli aiuti di stato.

In sede di presentazione delle domande, per i calcoli di seguito dettagliati, il Soggetto attuatore potrà utilizzare un valore di **costo orario medio**, stimato sull'insieme dei probabili partecipanti.

Il preventivo di ogni azione formativa sarà calcolato con le seguenti formule:

$$\text{Costo Totale Azione} = \text{Costi Della Formazione} + \text{Costo Lavoro Previsto Ammissibile}$$

Dove:

$$\text{Costi Della Formazione} = \text{N}^\circ \text{ Ore Corso} \times \text{N}^\circ \text{ Partecipanti} \times \text{€ } 17,35$$

$$\text{Costo Del Lavoro Previsto Ammissibile} = \text{N}^\circ \text{ Ore Corso} \times \text{N}^\circ \text{ Partecipanti} \times \text{Costo Orario Medio}$$

Il costo totale del progetto sarà dato dalla sommatoria del costo totale delle singole azioni.

La **quota pubblica di finanziamento** del progetto sarà calcolata sulla base delle intensità di aiuto previste dall'art. 31 del Reg (UE) 651/2014 individuate in relazione alla tipologia dell'impresa⁴ di appartenenza dei partecipanti, nonché dell'eventuale appartenenza degli stessi alla categoria di "lavoratore con disabilità"⁵ o "lavoratore svantaggiato"⁶, così riepilogate nella tabella seguente.

⁴ Reg (UE) 651/2014, Allegati I, Art. 2 "Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese"

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

⁵ Reg (UE) 651/2014, art.2, c.3: «**lavoratore con disabilità**»: a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale (art. 1 della Legge del 12 marzo 1999, 68); o b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;

⁶ Reg (UE) 651/2014, art.2, c. 4: «**lavoratore svantaggiato**»: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

- a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d) aver superato i 50 anni di età;
- e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

TIPOLOGIA DI IMPRESA E LAVORATORE	INTENSITÀ MASSIMA DI AIUTO PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
GRANDI IMPRESE	50%
Per lavoratori con disabilità o svantaggiati	60%
MEDIE IMPRESE	60%
Per lavoratori con disabilità o svantaggiati	70%
PICCOLE IMPRESE	70%
Per lavoratori con disabilità o svantaggiati	70%

Il libero professionista è equiparato alle piccole imprese (Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

In sede di presentazione delle domande, il calcolo del finanziamento pubblico sarà operato per singola azione, applicando la percentuale di intensità di aiuto considerata prevalente, sulla base delle aziende partecipanti.

Poiché il costo dei partecipanti alle attività di formazione continua può configurarsi soltanto in presenza e dentro il limite di un eventuale **cofinanziamento privato**, il valore del finanziamento sarà calcolato con la seguente formula:

<p><i>Finanziamento Pubblico Azione =</i> <i>Minore Tra (Costi Della Formazione; Costo Totale Azione X % Intensità Aiuto)</i></p>

La restante quota del costo totale dell'azione dovrà restare a carico del Soggetto Attuatore, quale quota di finanziamento privato obbligatorio.

Si segnala che, qualora l'importo del costo del lavoro preventivato non sia sufficiente a coprire la quota di finanziamento privato, questa dovrà coprire anche una quota dei costi della formazione previsti.

Il finanziamento totale del progetto sarà dato dalla sommatoria del finanziamento totale delle singole azioni.

I calcoli sopra indicati saranno effettuati dal sistema informativo SIAGE, sulla base dei dati inseriti.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

9. Presentazione delle domande

Per poter presentare una domanda il Soggetto Attuatore - di cui al punto 3 - deve innanzitutto accedere al sistema informativo SIAGE (www.siage.regione.lombardia.it) tramite apposite credenziali d'accesso. Nel caso non ne fosse in possesso, deve registrarsi seguendo la procedura prevista. Una volta ultimata la fase di registrazione, il Soggetto Attuatore deve profilarsi al sistema inserendo le informazioni richieste a video.

Le domande di finanziamento dovranno essere presentate nell'ambito di finestre di candidature specifiche per ogni linea di finanziamento (per i soli progetti strategici sono previste due finestre) secondo le tempistiche sotto indicate.

Linea di finanziamento	Apertura finestra di candidatura	Chiusura finestra di candidatura
Progetti interaziendali	8 maggio – ore 9	10 maggio - ore 17
Progetti strategici regionali	11 maggio - ore 9	30 giugno - ore 17
Progetti aziendali	15 maggio – ore 9	17 maggio - ore 17
Progetti strategici regionali	1 settembre – ore 9	30 settembre – ore 17

Al momento della presentazione della domanda, ogni Soggetto Attuatore dovrà indicare il “firmatario” del progetto stesso.

Ai fini della compilazione del progetto, il Soggetto Attuatore dovrà verificare che tutte le imprese coinvolte nel progetto formativo siano registrate nel sistema informativo SIAGE, con un proprio “profilo” aggiornato.

I liberi professionisti dovranno profilarsi in SIAGE alla stregua di un'impresa o di una ditta individuale ed essere poi individuati tra le “imprese coinvolte” nel progetto.

La “profilazione” e l'aggiornamento dei dati potranno essere effettuati indipendentemente dalla data di apertura della finestra di candidatura.

Prima di procedere alla presentazione della domanda, potrebbe essere necessario attendere la validazione del profilo. La verifica della correttezza dei dati inseriti all'interno del sistema informativo è a cura esclusiva e di diretta responsabilità del Soggetto Attuatore.

Per ogni azione dovrà essere creato un percorso formativo nell'apposita sezione “**offerta formativa**” del sistema informativo Finanziamenti Online (di seguito GEFO - <https://gefo.servizirl.it/dote/>), all'interno della specifica offerta denominata “**Percorsi di formazione continua – fase V**”, specificando le competenze di riferimento e descrivendo i contenuti e l'articolazione del percorso formativo previsto. Si precisa che questa operazione potrà essere effettuata indipendentemente dalla data di apertura della finestra di candidatura.

Il Soggetto Attuatore deve compilare on line la “Domanda di Finanziamento”, secondo lo schema di cui **all'allegato 2**. Al termine della compilazione, il sistema informativo genera la domanda di Finanziamento che, completa di tutti i dati e le informazioni richieste, deve essere opportunamente sottoscritta dal soggetto richiedente mediante apposizione di firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal Legale rappresentante o suo delegato.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” (electronic Identification Authentication and Signature -Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando potrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e

digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

- la **“scheda progetto esecutivo”**, secondo lo schema **allegato 3** al presente Avviso. La scheda, generata automaticamente dal sistema informativo, completa di tutti i dati e le informazioni richieste, deve essere opportunamente sottoscritta dal soggetto richiedente mediante apposizione di firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal Legale rappresentante o suo delegato.
- la scansione dell'**Intesa tra le Parti Sociali**, redatta esclusivamente utilizzando il modello **allegato 4** al presente Avviso, sottoscritta da ciascuna impresa e dalle RSU/RSA, ove queste siano esistenti, ovvero dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori che operano in sistemi di rappresentanza firmatari di CCNL, fermo restando i livelli della contrattazione collettiva. Inoltre tutte le pagine dell'accordo dovranno essere numerate e siglate da tutti i firmatari. Si precisa che l'impresa può delegare esclusivamente l'organizzazione datoriale alla firma dell'intesa. Sono esclusi dall'obbligo di sottoscrizione di un'intesa sindacale i liberi professionisti.
- una **dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato e clausola Deggendorf**, ai sensi dell'art.47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, redatta da ogni singola impresa partecipante al progetto e firmata dal legale rappresentante della stessa, di non appartenere ai settori esclusi dal campo di applicazione del Reg. (UE) 651/2014 e di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione delle commissioni che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune (art. 1 – commi dal 2 al 5), secondo lo schema **dell'allegato 5**.

Inoltre, esclusivamente per i progetti strategici e in relazione alla tipologia di progetto, alla domanda di finanziamento dovrà essere allegata copia:

- dell'Accordo per la competitività sottoscritto.
- dell'ultimo progetto già approvato e finanziato a partire dal 30 giugno 2015 dal Fondo Paritetico con relativa dichiarazione di approvazione e finanziamento.
- dell'attestazione del soggetto capofila del partenariato di Alta Valtellina o Valchiavenna, circa la coerenza dell'intervento e dei beneficiari con l'attuazione delle operazioni approvate con la strategia Aree Interne contenente: il titolo del progetto, il Soggetto Attuatore incaricato, l'elenco delle imprese che parteciperanno al progetto formativo.

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo di 16,00 euro - ai sensi del DPR 642/1972. Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà riportare nell'apposito riquadro il numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata e il richiedente dovrà provvedere ad annullare la stessa conservandone l'originale per eventuali controlli dell'amministrazione. Si precisa che il pagamento dell'imposta di bollo al momento della presentazione della domanda di finanziamento, potrà essere assolto anche virtualmente, come stabilito dalla vigente normativa.

Una volta conclusa tale operazione, il Soggetto Attuatore potrà, quindi, trasmettere per via telematica la domanda di finanziamento all'Avviso. Il sistema provvederà a protocollarla comunicando il numero di protocollo ad essa associato.

10. Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

L'ammissibilità al finanziamento delle domande presentate è determinata da una procedura valutativa.

I progetti valutati ammissibili a finanziamento, ma posizionati in graduatoria successivamente all'esaurimento delle risorse messe a bando, saranno eventualmente finanziati in ordine di graduatoria nel caso si rendessero disponibili ulteriori risorse.

11. Istruttoria

a. Modalità e tempi del processo

Entro i 90 giorni successivi alla chiusura della finestra di candidatura, il Nucleo di valutazione regionale, appositamente costituito, procede alla verifica di ammissibilità e alla valutazione delle domande pervenute.

b. Verifica di ammissibilità delle domande

Il Nucleo procede in primo luogo alla verifica di ammissibilità delle domande che sarà effettuata in relazione ai requisiti previsti dall'Avviso:

- Tipologia del Soggetto Attuatore
- Tipologia delle imprese partecipanti al progetto
- Termini e modalità di presentazione indicate
- Completezza di informazioni e della documentazione richiesta
- Rispetto dei limiti di importo di finanziamento previsti
- Coinvolgimento delle aziende destinatarie in altri progetti presentati nel presente Avviso

Nel caso in cui uno o più requisiti non siano rispettati, il Nucleo di valutazione dichiara l'inammissibilità della domanda di finanziamento.

Non è prevista alcuna richiesta di integrazione documentale.

c. Valutazione delle domande

In un secondo momento il Nucleo procederà alla valutazione dei progetti risultati ammissibili, nel rispetto dei "Criteri di selezione delle operazioni" approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 12 maggio 2015 e convalidati nella seduta del 25 febbraio 2016, con particolare riferimento all'efficacia potenziale degli interventi e alla qualità progettuale.

Criterio	Punteggio max
Efficacia potenziale evidenziata tramite la coerenza delle azioni formative con la descrizione dei fabbisogni delle aziende coinvolte e gli obiettivi perseguiti indicati dall'impresa o dal gruppo di imprese, coerenti con il progetto formativo e con le azioni formative previsti.	50
Qualità progettuale evidenziata tramite la chiarezza espositiva nella descrizione degli obiettivi e del progetto formativo illustrato e le competenze professionali all'interno di ogni azione formativa che valorizzino il progetto formativo nel suo complesso ed ogni azione formativa.	50
Totale	100

Il progetto viene valutato complessivamente e per ogni singola azione formativa.

d. Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Sarà ammessa a finanziamento solo la singola azione che abbia raggiunto il valore minimo di 60, quale sommatoria dell'efficacia potenziale e della qualità progettuale.

In base alle procedure di valutazione, dunque, nei progetti presentati potranno essere presenti azioni formative ammesse e azioni non ammesse al finanziamento.

Al termine delle procedure di verifica di ammissibilità e di valutazione delle domande, verranno stilati tre elenchi:

- Un elenco con la graduatoria dei progetti totalmente o parzialmente ammessi a finanziamento nei limiti della disponibilità finanziaria dell'Avvio
- Un elenco con la graduatoria dei progetti ammessi e non finanziati
- Un elenco dei progetti non ammessi a finanziamento.

Gli elenchi saranno approvati da Regione Lombardia con decreto dirigenziale e saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (qui di seguito B.U.R.L.) e sul sito di Regione Lombardia dedicato alla programmazione FSE 2014/2020 (www.fse.regione.lombardia.it).

12. Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione

a. Adempimenti post concessione

Entro i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del provvedimento di approvazione, il Soggetto Attuatore deve sottoscrivere e allegare l'**atto di adesione** sul sistema informativo SIAGE - **allegato 6** del presente Avviso.

Entro i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del provvedimento di approvazione, il Soggetto Attuatore deve avviare almeno una delle azioni previste dal progetto formativo sul sistema informativo GEFO.

La **comunicazione di avvio dell'azione formativa** comprende i seguenti documenti allegati:

- **Calendario**
- **Elenco nominativo degli allievi**

Contestualmente all'avvio di ogni percorso formativo in GEFO, è necessario compilare la **scheda attività** nella sezione in SIAGE, dedicata al singolo progetto, nella quale per ogni azione formativa prevista dovranno essere riportati i dati anagrafici degli allievi, l'impresa di riferimento, l'eventuale appartenenza alle categorie di lavoratore disabile o svantaggiato, il numero di ore frequentate e il costo orario.

Tutte le azioni formative in cui si articola il progetto approvato devono essere inderogabilmente realizzate **entro i 180 giorni successivi alla data di approvazione sul B.U.R.L.**

Le attività svolte successivamente a tale limite non saranno riconosciute ai fini del finanziamento.

La rendicontazione dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di conclusione delle attività formative, corrispondente alla data dell'ultima lezione d'aula prevista dall'intero progetto.

Al fine del calcolo delle soglie temporali indicate non dovrà essere conteggiato il mese di agosto.

Per ciascuna azione formativa devono essere rispettate le **procedure di avvio ed esecuzione** stabilite nel DDUO 12453/2012, nonché nelle successive circolari regionali, relativo alle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata. Ai Soggetti Attuatori competono una serie di seguenti adempimenti, relativi alla progettazione e alla gestione dei percorsi e delle azioni formative. Di seguito si ricordano alcune prescrizioni.

Calendario

Il calendario potrà essere modificato in qualsiasi momento, purché la data in cui viene effettuata la modifica sia precedente sia alla data da modificare che alla nuova data programmata. In qualsiasi momento il calendario modificato dovrà contenere il numero delle ore totali previste dal percorso formativo.

La richiesta di modifica delle lezioni già calendarizzate va inoltrata al seguente indirizzo di posta formazionecontinua@regione.lombardia.it

Giorno e ora inseriti a calendario e sul registro formativo dovranno coincidere, pena il non riconoscimento delle ore di lezione svolte in orari differenti rispetto all'ultimo calendario presentato.

Le ore di formazione hanno una durata di 60 minuti ciascuna, pertanto non è possibile inserire a calendario lezioni con frazioni di ore.

Allievi

Il numero e la tipologia del personale partecipante a ciascuna azione formativa dovrà corrispondere a quanto indicato nel progetto approvato. È possibile sostituire un allievo con un imprenditore e viceversa. Sarà in ogni caso possibile avviare l'azione con un numero di partecipanti inferiore a quello indicato nel progetto approvato.

Successivamente all'avvio dell'azione formativa non potrà essere effettuata alcuna sostituzione dei partecipanti comunicati.

In fase di avvio del percorso formativo è inoltre possibile estendere la partecipazione alle attività ad **“uditori”**, **fino ad un massimo di 2**, che dovranno essere nominativamente indicati.

Gli uditori dovranno in ogni caso appartenere alle imprese coinvolte nel progetto (anche se non previste nella specifica azione) e dovranno rientrare in una delle categorie di destinatari definite al precedente punto 4. In ogni caso la partecipazione degli uditori non potrà avere incidenza sul riconoscimento dei costi previsti per l'azione, anche in caso di mancata partecipazione o ritiro di uno dei partecipanti a pieno titolo.

I nominativi degli uditori dovranno essere inseriti esclusivamente sul registro cartaceo con a fianco riportata tra parentesi la dicitura (Uditori). **NON** dovranno, invece, essere inseriti nell'elenco allievi caricato nell'offerta formativa (GEFO).

Registro formativo

Il registro formativo e delle presenze deve essere fascicolato con pagine numerate e non asportabili con l'indicazione delle attività svolte e con la firma giornaliera degli allievi, dei docenti e del tutor delle eventuali altre funzioni intervenute nelle attività stesse competenti.

Il registro deve riportare i loghi previsti dal Brand Book (linee guida per le azioni di comunicazione e informazione a carico dei beneficiari pubblicate sul sito www.fse.regione.lombardia.it)

Il registro deve essere compilato giorno per giorno in tutte le sue parti, contestualmente allo svolgimento delle operazioni che vengono registrate e allo svolgimento delle attività formative.

Sul registro non devono essere apportate alterazioni, abrasioni e/o cancellature.

Eventuali correzioni vanno opportunamente evidenziate, avendo cura di lasciare sempre leggibili le scritture errate che vengono sostituite.

Il registro deve essere tenuto presso la sede di svolgimento del corso fino alla sua conclusione.

Dopo la conclusione dell'azione formativa il registro deve essere conservato presso la sede del Soggetto Attuatore. In entrambi i casi dovrà essere reso disponibile per eventuali controlli sia in itinere che ex-post.

Il non rispetto delle modalità di tenuta e conservazione del registro formativo porterà al non riconoscimento totale o parziale della relativa azione formativa.

Piano Formativo

Per ogni azione formativa deve essere predisposto un Piano Formativo, ovvero la specifica progettazione del corso formativo, definito in rapporto da un lato agli standard di riferimento, dall'altro al contesto territoriale e allo specifico target di allievi.

I Piani formativi devono comprendere e specificare i seguenti elementi minimi:

- standard formativi-professionali di riferimento, di cui ai profili e alle competenze del QRSP
- articolazione del percorso / intervento (Unità Formative / moduli; azioni; tempi; edizioni; ecc.)
- risorse impiegate (docenti formatori; esperti; funzioni dedicate)
- modalità organizzative

- metodologie formative e tipologia/contesto di apprendimento (aula; laboratorio; assetto lavorativo)
- criteri e modalità di valutazione e certificazione (indicatori di risultato, tipologia e numero delle prove, strumenti, evidenze, ecc.)

Sedi dei corsi

I percorsi formativi possono essere svolti anche presso la sede dell'azienda i cui dipendenti/imprenditore partecipano all'azione formativa, nonché presso le sedi delle organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio e rappresentate nella Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione, fermo restando la obbligatorietà delle conformità per l'adeguatezza dei locali in base alla normativa vigente in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le suddette sedi non necessitano di autorizzazione regionale (in linea con quanto stabilito dalla Circolare Prot. E1.2012.0188398 del 31.10.2012 percorsi di formazione extra-DDIF – indicazioni a chiarimento). Ai fini della tracciabilità il Soggetto attuatore dovrà cliccare e poi conseguentemente compilare l'opzione "altra sede", indicando precisamente il luogo di svolgimento delle azioni formative.

Personale coinvolto nel progetto formativo

Per l'erogazione dei percorsi formativi, i soggetti attuatori devono avvalersi di **personale docente e di tutor in possesso dei requisiti minimi alternativi previsti dalla normativa sull'accreditamento regionale** (DDUO 9749/2012 e solo per i percorsi formativi afferenti l'area tecnica, DDUO 10187/2013).

Per tutto il personale coinvolto nel progetto formativo, è necessario e obbligatorio predisporre, prima dell'avvio della prestazione lavorativa, una lettera di incarico o contratto firmato dalle parti, nel quale siano chiaramente indicati la natura della prestazione professionale, il periodo in cui deve essere effettuata, la durata in ore e il corrispettivo orario. Tale lettera è da tenere agli atti presso la sede del Soggetto Attuatore.

Per l'erogazione delle attività formative, incluse prestazioni di profilo altamente specialistico, nonché per la gestione e rendicontazione del progetto, **non è possibile ricorrere allo strumento della delega**.

Pertanto per l'acquisizione di professionalità specialistiche non possedute al proprio interno, il Soggetto Attuatore deve affidarsi esclusivamente alla collaborazione di persone fisiche, pena l'inammissibilità della spesa relativa alle attività formative erogate.

Per ogni percorso formativo è obbligatorio che il Soggetto Attuatore incarichi, pena il non riconoscimento dello stesso ai fini della liquidazione del finanziamento, un proprio tutor che affianchi il firmatario del progetto, per garantire un costante monitoraggio dello svolgimento e della correttezza delle attività formative.

Il tutor dovrà garantire la propria presenza in aula, firmando contestualmente il registro didattico, all'avvio in un momento intermedio ed alla conclusione di ogni azione formativa e comunque **per un monte ore minimo di 25% del totale delle ore previste dall'azione formativa**.

Non è possibile incaricare per attività di docenza e tutoraggio, i dipendenti e/o titolari delle imprese coinvolte nel progetto formativo per cui è richiesta tale professionalità.

Attestato di competenze

I progetti formativi che si concludono con il rilascio di attestato regionale di competenza devono prevedere una o più prove finali, finalizzate all'accertamento della/e competenza/e definita/e in sede di progettazione.

Dette prove sono predisposte, realizzate e valutate dal formatore o équipe dei formatori con la presenza del Responsabile della certificazione delle competenze” (RCC), funzione prevista dal sistema di accreditamento regionale, in qualità di garante dell’intero processo.

Al termine delle operazioni, il RCC procede alla compilazione di apposito verbale, secondo gli elementi minimi di cui al modello 2) approvato con DDUO n. 12453/2012, evidenziando l’elenco delle competenze acquisite da ogni singolo allievo. Tale documentazione deve essere tenuta agli atti dal Soggetto Attuatore e disponibile per i controlli.

Se l’allievo acquisisce tutte le componenti di una competenza in termini di abilità e conoscenze ha diritto al rilascio dell’attestato di competenze. La certificazione e il rilascio del relativo Attestato non sono ammissibili nel caso in cui la durata o la configurazione del percorso permettano l’acquisizione non compiuta di competenza, bensì solo di alcuni suoi elementi costitutivi.

Inoltre, il titolo dell’azione formativa deve tassativamente essere coerente e richiamare le competenze e/o il profilo professionale selezionato.

Si ricorda che l’unico attestato regionale previsto dalla normativa regionale di riferimento (L.R. 19/2007 e relativi atti attuativi) è l’attestato di competenza.

Eventuali dichiarazioni di partecipazione al percorso formativo rilasciate dal Soggetto Attuatore devono riportare i loghi previsti dal *Brand Book* ed è necessario che sia citato all’interno della dichiarazione di partecipazione il titolo dell’iniziativa e che “l’intervento è realizzato con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 di Regione Lombardia”.

b. Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione

Il Soggetto Attuatore potrà presentare un’unica domanda di liquidazione a conclusione del progetto.

Le domande di liquidazione dovranno essere predisposte e inoltrate tramite sistema informativo SIAGE, secondo le modalità di cui al successivo punto.

L’importo del finanziamento riconoscibile al Soggetto Attuatore sarà subordinato alla fase di verifica della rendicontazione, sulla base delle attività formative effettivamente svolte, delle effettive ore di frequenza e con l’applicazione di quanto previsto dal regime di aiuti alla formazione di cui al Reg. UE 651/2014.

A seguito della presentazione della richiesta di liquidazione finale da parte del Soggetto Attuatore, verrà effettuata la verifica di pagabilità da una struttura indipendente da chi gestisce l’Avviso e si procederà con la liquidazione, così come previsto dai regolamenti europei.

Entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta di liquidazione, Regione Lombardia provvederà alla liquidazione del saldo.

c. Caratteristiche della fase di rendicontazione

Il Soggetto Attuatore, entro 30 gg. dalla conclusione del progetto, corrispondente alla data dell’ultima lezione d’aula prevista dall’intero progetto, dovrà provvedere alla redazione e all’invio tramite sistema informativo SIAGE a Regione Lombardia della rendicontazione, accompagnata da:

- **Una nota contabile** intestata a Regione Lombardia pari all’importo della richiesta di liquidazione, nella quale devono essere riportati: l’Avviso di riferimento, l’ID e il titolo di progetto. La nota deve riportare la dicitura “POR FSE 2014-2020”.

- **Una relazione sull'attività svolta**, sottoscritta digitalmente dal Rappresentante Legale del Soggetto Attuatore. Tale relazione dovrà esplicitare i risultati conseguiti dal progetto e la loro coerenza e correlazione con gli obiettivi prefissati.
- **Una autocertificazione** firmata digitalmente dal Rappresentante Legale del Soggetto Attuatore, **dalla quale si evince il costo orario di ogni dipendente/imprenditore partecipante ad ogni singola azione formativa.**

A tal proposito il Soggetto Attuatore dovrà tenere agli atti:

- *Una dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante di ogni singola impresa coinvolta, attestante il costo orario di ogni singolo partecipante che usufruirà della formazione. Tale dichiarazione dovrà essere in possesso da parte del Soggetto Attuatore già al momento dell'avvio dei percorsi formativi, perché indispensabile per la compilazione delle schede attività.*
- *Documenti comprovanti il costo orario del singolo partecipante (come ad es. cedolino/busta paga);*
- *Documentazione prodotta dall'impresa comprovante che il lavoratore nelle ore di formazione dichiarate fosse in servizio (come ad es. copia del cartellino o reportistica del sistema di gestione delle presenze).*

Inoltre, dovranno essere prodotte:

- Per ogni azienda per la quale sia stata applicata un'intensità di aiuto superiore al 50% (art 31 comma 4 lettera b del Reg. 651/2014): **una dichiarazione relativa alla condizione di media o di piccola/micro impresa firmata dal Rappresentante Legale dell'azienda stessa** – come da **allegato 7** del presente Avviso.
- Per ogni lavoratore per il quale sia stata applicata l'intensità di aiuto in qualità di "lavoratore con disabilità" o "lavoratore svantaggiato": **l'autocertificazione relativa all'appartenenza ad una o più delle categorie elencate all'art. 1 della Legge 68/99 o al comma 4) dell'art. 2 del Reg. UE 651/2014, firmata dal lavoratore stesso** – come da **allegato 8** del presente Avviso.
- Ai fini dell'erogazione e **per agevolazioni concesse superiori a Euro 150.000 occorre presentare il modulo antimafia** - da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di antimafia - debitamente compilato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale o elettronica del legale rappresentante del soggetto beneficiario.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

Il riconoscimento dei costi avviene a “processo” sulla base dei nominativi e dell’effettiva frequenza dei partecipanti comunicati, della tipologia dell’azienda e dell’eventuale appartenenza alla categoria di lavoratore disabile svantaggiato.

I calcoli saranno effettuati dal sistema informativo SIAGE, sulla base dei dati inseriti nella scheda attività.

Verranno riconosciuti esclusivamente i costi dei partecipanti con frequenza pari o superiore al 25% delle ore di formazione previste dall’azione formativa.

Ogni azione ammessa a finanziamento dovrà essere svolta integralmente. Se un’azione sarà svolta per un numero inferiore di ore rispetto a quello previsto in fase di progettazione, non potrà essere rendicontata e pertanto l’intero importo di finanziamento della stessa, non sarà riconosciuto. Le azioni non svolte o svolte parzialmente dovranno essere rinunciate, nell’apposita scheda attività di SIAGE, prima della presentazione della richiesta di liquidazione.

La rendicontazione darà evidenza del costo delle singole azioni calcolato sulla base delle seguenti formule, analoghe a quelle utilizzate per la formulazione del preventivo di costo:

$$\text{Costo Totale Azione} = \text{Somatoria Costi di Partecipazione dei Singoli Partecipanti}$$

Per ogni singolo partecipante (con frequenza pari o superiore al 25%) sarà calcolato il costo di partecipazione come segue:

$$\text{Costi di Partecipazione Singolo Partecipante} =$$

$$= \text{Costi della Formazione Partecipante} + \text{Costo del Lavoro Ammissibile Partecipante}$$

$$\text{Costi della Formazione Partecipante} = N^{\circ} \text{ Ore Effettiva Frequenza} \times \text{€ } 17,35$$

$$\text{Costo del Lavoro Effettivo Partecipante} = N^{\circ} \text{ Ore Effettiva Frequenza} \times \text{Costo Orario Effettivo}$$

Per i lavoratori dipendenti è ammissibile l’esposizione del costo della retribuzione calcolato come segue:

$$\text{Costo Orario Effettivo} = (\text{Retribuzione Lorda Annuale} + \text{Contributi obbligatori Annuali a Carico del Datore di Lavoro} + \text{Quota di Indennità di Fine Rapporto}) / \text{Numero Ore Lavorative Previste dal Contratto}$$

Per i lavoratori autonomi, i titolari d’impresa e i coadiuvanti è ammesso un costo non superiore a 31 € l’ora, per le ore durante le quali essi hanno effettivamente partecipato alla formazione detratte le ore produttive o equivalenti. I soci lavoratori delle cooperative e gli intermediari sono assimilati, qualora non dipendenti, ai lavoratori autonomi. Tale costo può configurarsi soltanto in presenza e dentro il limite di un eventuale cofinanziamento privato, secondo quanto previsto dal Regolamento sugli aiuti di stato.

Costo Totale Progetto = Sommatoria Costi Totale delle singole azioni

Inoltre, sarà data evidenza dei calcoli relativi alla quantificazione del finanziamento pubblico spettante e della quota di finanziamento privato obbligatorio, operati sulla base delle seguenti formule, analoghe a quelle utilizzate in sede di preventivo:

Finanziamento Pubblico Azione = Sommatoria Finanziamento Pubblico dei Singoli Partecipanti

Per ogni singolo partecipante (con frequenza pari o superiore al 25%) saranno calcolati gli importi del finanziamento pubblico e del finanziamento privato obbligatorio applicando al relativo costo di partecipazione la specifica percentuale di intensità di aiuto desumibile dalla tabella di cui al precedente punto 7, considerando la tipologia dell'azienda di appartenenza e l'eventuale appartenenza alla categoria "lavoratore con disabilità" "lavoratore svantaggiato", così come definita dal Reg. (UE) 651/2014.

Finanziamento Pubblico del singolo Partecipante =
--

<i>= Minore Tra (Costi della Formazione Partecipante; Costi di Partecipazione Singolo Partecipante X % Intensità Aiuto)</i>

Il finanziamento pubblico totale del progetto sarà dato dalla sommatoria del finanziamento pubblico totale delle singole azioni.

Il finanziamento privato obbligatorio sarà calcolato ad ogni livello (singolo partecipante, azione, progetto) per differenza tra il costo e il finanziamento pubblico.

Nel caso in cui il costo del lavoro per uno o più partecipanti non risultasse sufficiente a coprire interamente la quota di finanziamento privato, i calcoli relativi ai costi di partecipazione (e specificatamente del costo del lavoro) potranno essere operati, altrettanto correttamente, aggregando i partecipanti per azienda, sia nell'ambito della singola azione sia dell'intero progetto, nel limite dell'intensità agevolativa massima concedibile ai sensi del REG (UE) 651/2014.

d. Variazioni progettuali e rideterminazioni dei contributi

Non sono ammesse e conseguentemente non sono riconosciute in sede di rendicontazione e liquidazione, variazioni rispetto ai contenuti del progetto approvato, con specifico riferimento ai seguenti elementi:

- a) Articolazione delle azioni formative: in particolare non sarà ammessa, a fronte del mancato avvio di una o più azioni formative, la rimodulazione delle altre azioni o la duplicazione di una o più di esse, anche a parità del finanziamento approvato.

- b) Tipologia, durata e contenuti delle azioni, così come dettagliati nel percorso formativo presentato nell'ambito della specifica "offerta formativa" in GEFO e della "scheda progetto" in SIAGE.
- c) Aziende coinvolte in ognuna delle azioni formative, numero e tipologia dei rispettivi partecipanti.

D. DISPOSIZIONI FINALI

13. Obblighi dei soggetti beneficiari

Il soggetto beneficiario del finanziamento (Soggetto Attuatore) è tenuto a rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nell'Avviso e negli atti regionali ivi richiamati, nonché a fornire in caso di controlli in itinere ed ex post tutta la documentazione presso la sede di svolgimento delle azioni formative e del Soggetto Attuatore.

I Soggetti Attuatori devono attenersi alle vigenti disposizioni europee in tema di informazione e pubblicità contenute nel Reg. (UE) n.1303/2013 – ALLEGATO XII – punto 2.2. "Responsabilità dei beneficiari" e nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione.

Per il corretto adempimento di tutti gli obblighi in materia di informazione e comunicazione, i Soggetti attuatori sono tenuti ad attenersi alle indicazioni per la pubblicità e la comunicazione degli interventi finanziati dal POR FSE 2014-2020 che sono contenute nelle "**Brand Guidelines Beneficiari**" e negli ulteriori strumenti messi a disposizione da Regione Lombardia nella sezione "comunicare il programma" del sito della programmazione europea di Regione Lombardia <http://www.fse.regione.lombardia.it>

In particolare, tra i diversi adempimenti previsti dai regolamenti europei, si richiama l'obbligo per i beneficiari di assicurare che:

- venga esposto, in un luogo facilmente visibile al pubblico (ad esempio l'ingresso dei locali del Soggetto Attuatore e le sedi di svolgimento dei corsi) almeno un **poster** (formato minimo A3) contenente le informazioni sul progetto e l'indicazione che l'intervento è stato sostenuto dall'Unione europea nell'ambito del POR FSE di Regione Lombardia;
- **i partecipanti siano stati informati in merito al sostegno del FSE** per la realizzazione dell'intervento (ad esempio apponendo nei documenti diretti ai destinatari un'informativa relativa al fatto che "l'intervento è realizzato nell'ambito delle iniziative promosse dal Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo");
- **qualsiasi documento diretto al pubblico** (ad esempio pubblicazioni, materiali comunicativi di disseminazione dei risultati di progetto o di pubblicizzazione di eventi) **oppure ai partecipanti** (ad esempio i certificati di frequenza, gli attestati, materiale didattico, registri ed elenchi presenze) contenga, oltre ai loghi previsti dal Brand Book, anche una **dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal FSE** (ad esempio "L'intervento.....è realizzato nell'ambito delle iniziative promosse dal Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. Per maggiori informazioni www.fse.regione.lombardia.it."

14. Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

Regione Lombardia dichiara la decadenza del finanziamento nei casi in cui il Soggetto Attuatore:

- Non avvii il progetto sul sistema informativo SIAGE entro i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del provvedimento di approvazione, come previsto al punto 12.a.
- Non avvii almeno una delle azioni previste dal progetto formativo sul sistema informativo GEFO entro i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del provvedimento di approvazione, come previsto al punto 12.a.
- Non invii la rendicontazione finale entro 30 giorni dalla conclusione delle attività formative in aula.

In caso di inosservanza delle prescrizioni, delle disposizioni e dei divieti del presente Avviso, nonché di inadempienza a tutti gli obblighi previsti dal presente Avviso, Regione Lombardia procederà alla revoca parziale o totale del finanziamento e non liquiderà le relative somme. Laddove non sia possibile applicare decurtazioni puntuali, Regione Lombardia potrà procedere a decurtazioni del finanziamento anche su base forfettaria, ai sensi della Decisione della Commissione (2011) n. 7321.

Nel caso in cui le irregolarità vengano riscontrate successivamente all'atto di liquidazione, Regione Lombardia potrà adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente riconosciute.

In base alla gravità delle irregolarità riscontrate Regione Lombardia si riserva di applicare provvedimenti in ordine all'accreditamento o all'accesso ad ulteriori finanziamenti.

Il Soggetto Attuatore può rinunciare a una o più azioni o all'intero progetto compilando l'apposita modulistica sul sistema informativo SIAGE.

15. Proroghe dei termini

Non sono ammesse proroghe dei termini per lo svolgimento dei progetti e delle attività ad esse collegate previsti nel presente Avviso.

16. Ispezioni e controlli

Gli operatori accreditati e gli altri soggetti che partecipano all'attuazione delle azioni formative sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi di controllo UE, nazionali e regionali possono effettuare anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, nonché ad attività concluse.

Ispezioni e controlli sono finalizzate alla verifica della corretta realizzazione delle azioni e attività collegate al progetto, ivi compresa la verifica che le attività formative siano realizzate esclusivamente presso le sedi del Soggetto Attuatore, delle aziende coinvolte o presso la sede dell'organizzazione datoriale/sindacale.

17. Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, gli indicatori individuati sono i seguenti:

Numero di imprese partecipanti	Numero (v.a.)	0
Numero di soggetti formati	Numero (v.a.)	0
Progetti realizzati / ammessi	Numero (val. %)	0

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art.32, co. 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

18. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Vicario della DG Istruzione, Formazione e Lavoro.

19. Trattamento dei dati personali

Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti per quanto concerne il trattamento dei dati personali. Il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti richiedenti secondo quanto previsto dall'art. 11. Ai sensi dell'art. 13 del decreto e in relazione ai dati personali che verranno comunicati ai fini della partecipazione all'Avviso in oggetto, si forniscono inoltre le informazioni che seguono.

Finalità del trattamento dati

I dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati. Tutti i dati personali che verranno in possesso di Regione Lombardia, del Gestore e dei soggetti eventualmente incaricati della gestione delle domande saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal bando e nel rispetto dell'art. 13 del decreto.

Modalità del trattamento dati

I dati acquisiti saranno trattati con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Comunicazione dei dati

I dati potranno essere comunicati da Regione Lombardia ai richiedenti, previa motivazione formale e per le attività o funzioni di propria competenza.

Titolare del trattamento dati

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.

Responsabili del trattamento dei dati

Responsabile interno del Trattamento, per Regione Lombardia, è il Direttore Generale pro-tempore della DG Istruzione, Formazione e Lavoro ed il suo referente alla privacy nominato dal Direttore.

Responsabile esterno del Trattamento è individuato dal Direttore Generale pro-tempore della DG Istruzione, Formazione e Lavoro che, attraverso il suo referente alla privacy Direzionale, nomina nella persona del suo legale rappresentante il titolare al trattamento del dato

Diritti dell'interessato

I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i diritti previsti da artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 196/2003, tra i quali figura la possibilità di ottenere:

- La conferma dell'esistenza dei dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- L'indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro trattamento;
- L'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- L'attestazione che le operazioni di cui al precedente punto sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

È altresì possibile opporsi al trattamento dei dati personali in presenza di motivi legittimi o per giustificati motivi.

Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dal decreto del Segretario Generale n. 10312 del 6/11/2014 "Determinazioni in merito al diritto di accesso ai dati personali e agli altri diritti di cui all'Art 7 e art. 8 del D.Lgs.196/2003 detenuti dalla Giunta regionale. Approvazione di "Policy di gestione di accesso ai dati personali".

Le istanze andranno rivolte a Regione Lombardia, all'indirizzo lavoro@pec.regione.lombardia.it all'attenzione del Direttore Generale.

Con l'accettazione del finanziamento il Soggetto Attuatore acconsente alla pubblicazione sul sito di Regione Lombardia www.fse.regione.lombardia.it e sul sito nazionale www.opencoesione.gov.it dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto che, ai sensi dell'art. 115, paragrafo 2 del Reg. (UE) n.1303/2013 devono essere contenute nell'elenco delle operazioni finanziate.

20. Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia integrale del presente Avviso e dei relativi allegati sarà pubblicata sul B.U.R.L., nel portale della Regione Lombardia dedicato alle attività del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 www.fse.regione.lombardia.it

Nello stesso sito e su Cruscotto lavoro (<http://cruscottolavoro.servizirl.it>) saranno reperibili i manuali per la corretta profilazione dei beneficiari e dei destinatari dell'intervento, nonché per la presentazione delle domande di finanziamento.

Per qualsiasi chiarimento o informazione relativa ai contenuti dell'Avviso è possibile rivolgersi alla Struttura Occupazione e Occupabilità della DG Istruzione, Formazione e Lavoro, **esclusivamente** all'indirizzo di posta elettronica dedicata: formazionecontinua@regione.lombardia.it

Nell'oggetto della mail dovrà essere citato l'Avviso "Formazione continua – Fase V" e l'argomento della domanda/richiesta contenuta nella mail stessa.

Per l'assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate è possibile rivolgersi al numero verde 800 131 151 o scrivere a siage@regione.lombardia.it

21. Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie- conformi in carta libera - è possibile presentare domanda scritta, secondo il modulo di cui all'allegato B del presente Avviso, agli uffici competenti:

<i>D.G.</i>	Istruzione, Formazione e Lavoro
<i>Struttura</i>	Occupazione e Occupabilità
<i>Indirizzo</i>	Piazza Città di Lombardia, 1 – 20122 Milano
<i>E-mail</i>	lavoro@pec.regione.lombardia.it

La semplice **visione e consultazione dei documenti è gratuita**, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- La copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- La riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- Le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

22. Definizioni e glossario

B.U.R.L.: Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

FAD: Formazione a Distanza

GEFO: Piattaforma informatica di Regione Lombardia per la gestione dell'accreditamento, per le offerte formative e per la creazione di corsi

SIAGE: Sistema Agevolazioni di Regione Lombardia per la presentazione on-line richieste di contributo e di finanziamento a valere sui fondi promossi da Regione Lombardia e Unione Europea.

UCS: Unità di Costo Standard

23. Allegati

- Allegato 2. Domanda di finanziamento
- Allegato 3. Scheda progetto esecutivo
- Allegato 4. Intesa tra le Parti Sociali
- Allegato 5. Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato
- Allegato 6. Atto di adesione
- Allegato 7. Dichiarazione relativa alla condizione di media o di piccola/micro impresa firmata dal Rappresentante Legale dell'impresa per la quale sia stata applicata un'intensità di aiuto superiore al 50% (art 31 comma 4 lettera b del Reg. 651/2014):
- Allegato 8. Autocertificazione relativa all'appartenenza ad una o più delle categorie elencate al punto 4) dell'art. 2. del Reg. UE 651/2014, firmata dal lavoratore per il quale sia stata applicata l'intensità di aiuto in qualità di "lavoratore disabile" o "lavoratore svantaggiato".
- Allegato A. Estratto Reg. 651/2014
- Allegato B. Modulo richiesta di accesso agli atti

24. Riepilogo date e termini temporali

- Apertura offerta formativa "Formazione Continua Fase V" sulla piattaforma informativa GEFO: dalla data di pubblicazione del presente Avviso.
- 8 maggio 2017 – ore 9,00: Apertura della finestra di candidatura per i progetti interaziendali.
- 10 maggio 2017 – ore 17,00: Chiusura della finestra di candidatura per i progetti interaziendali
- 10 maggio 2017 – ore 9,00: Apertura della finestra di candidatura per i progetti strategici Regionali
- 15 maggio 2017 – ore 9,00: Apertura della finestra di candidatura per i progetti aziendali
- 18 maggio 2017 – ore 17,00: Chiusura della finestra di candidatura per i progetti aziendali
- 30 giugno 2017 – ore 17,00: Chiusura della finestra di candidatura per i progetti strategici Regionali
- 1 settembre 2017 – ore 9,00: Apertura della finestra di candidatura per i progetti strategici Regionali

- 30 settembre 2017 – ore 17,00: Chiusura della finestra di candidatura per i progetti strategici Regionali.
- Entro 90 giorni successivi alla chiusura della finestra di candidatura, Regione Lombardia pubblica su B.U.R.L. il provvedimento di approvazione dei progetti.
- Entro 30 giorni successivi alla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del provvedimento di approvazione, il Soggetto attuatore avvia il progetto ammesso a finanziamento su SIAGE.
- Entro 60 giorni successivi alla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del provvedimento di approvazione, il Soggetto attuatore avvia almeno una delle azioni formative previste dal progetto approvato.
- Entro 180 giorni successivi alla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del provvedimento di approvazione, le attività formative delle azioni in cui si articolano i progetti approvati devono essere inderogabilmente realizzate.
- Entro 30 giorni dalla conclusione delle attività formative in aula, il Soggetto Attuatore presenta la rendicontazione finale e la relativa richiesta di liquidazione.

Al fine del calcolo delle soglie temporali indicate, non dovrà essere conteggiato il mese di agosto.